

LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CONTENUTE NEL DL 18/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 27/2020

a cura del Dipartimento Immigrazione della CGIL Lombardia e dell'INCA Lombardia - (aggiornata al 3.05.2020)

Indice

- Sospensioni e proroghe in materia di immigrazione
- Validità dei permessi di soggiorno
- Termini delle procedure inerenti l'immigrazione
- Disposizioni in materia di immigrazione: accoglienza e SIPROIMI
- Proroga della validità della tessera sanitaria
- Riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione di cittadini di Paesi Extra-Ue titolari di permesso di soggiorno che consente di lavorare
- Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
- Proroga della validità dei documenti di identità e di riconoscimento
- Carta della Famiglia
- Sospensione termini nei procedimenti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare
- Sospensione termini nei procedimenti in materia di giustizia amministrativa
- Abrogazioni ed entrata in vigore

Sospensioni e proroghe in materia di immigrazione - validità dei permessi di soggiorno

L'**articolo 103 al comma 1** dispone con efficacia retroattiva la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (spostato al 15.05.2020). Al riguardo, si evidenzia che l'**articolo 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23**, entrato in vigore mentre il D.L. n. 18 era in corso di conversione, ha prorogato il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 103 del DL 18/2020 al 15 maggio 2020.

Al **comma 2** viene disposta la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, **permessi**, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano **in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020**, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Pertanto, gli atti in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020 conservano la loro validità fino al 29.10.2020, salvo eventuali future modifiche.

Il testo originario del comma 2 disponeva la proroga fino al 15 giugno 2020 della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che fossero in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

E' opportuno rilevare che il **comma 1-bis dell'articolo 103** del decreto legge 18/20 convertito nella Legge 27/20 ha previsto che con riguardo ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali, operi il periodo di sospensione dal 23 febbraio al 15 aprile.

Validità dei permessi di soggiorno

Il **comma 2-quater** dell'art. 103 stabilisce che i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020.

Inoltre, sono prorogati fino al medesimo termine (31.08.2020) anche:

- i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (dichiarazione di presenza rilasciata agli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia);
- i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, rilasciati ai titolari di protezione internazionale/umanitaria;
- la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale;
- la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
- la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti TUI, tra cui ricerca, blue card e trasferimenti infrasocietari.

Il **comma 3-sexies dell'art. 78** prevede che la validità dei **permessi di soggiorno per lavoro stagionale** in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, è prorogata al 31 dicembre 2020.

Termini delle procedure inerenti l'immigrazione

Ai sensi del **comma 2-quinquies**, le previsioni del comma 2-quater (ossia la proroga dell'efficacia o dei termini sino al 31 agosto 2020) si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del TUI.

Sono richiamati in particolare:

- **l'art. 22 TUI** che disciplina la procedura per il rilascio da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione del nulla-osta al lavoro subordinato che autorizza il datore di lavoro che ne fa richiesta ad assumere un lavoratore straniero residente all'estero. Tale nulla-osta, trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto entro il termine di 6 mesi dalla data di emissione (art. 22, comma 5, TUI). Il comma 11 dell'art. 22, ai sensi del quale il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore;
- **l'art. 24 TUI** che disciplina la procedura per il rilascio da parte dello Sportello Unico del nulla osta al lavoro stagionale, che permette al lavoratore di ottenere un visto per lavoro subordinato e dopo essere entrato in Italia di chiedere il permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Il nulla osta autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi. La durata del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può superare la durata complessiva di nove mesi;
- **l'art. 26 TUI**, che disciplina la procedura per il rilascio del visto per lavoro autonomo; il relativo permesso di soggiorno per lavoro autonomo non può avere validità superiore ad un periodo di due anni (art. 5, co. 3-quater, TUI);
- **l'art. 30 TUI** che disciplina il permesso di soggiorno per motivi familiari, che ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare a cui è correlato;
- **l'art. 39-bis TUI** che disciplina le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per studio, la cui durata varia in relazione alla durata del corso, tirocinio, scambio formativo o convenzione in base alla quale è stato richiesto;
- **l'art. 39-bis.1 del TUI** che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti; in presenza dei requisiti reddituali e professionali, lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma accademico di primo livello o di secondo livello o il diploma di tecnico superiore, alla scadenza del permesso di soggiorno di cui agli articoli 39 e 39-bis, comma 1, lettera a), può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con il percorso formativo completato. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

L'ultimo periodo del comma 2-quinquies dell'art. 103 prevede l'applicazione della proroga fino al **31.08.2020** anche alle richieste di conversione. Poiché i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale sono prorogati esplicitamente fino al 31 agosto ai sensi del comma 2-quater, la clausola sembrerebbe diretta a ricomprendere nella proroga anche le restanti tipologie di conversione di titolo di soggiorno previste dal TU immigrazione e da altre norme speciali.

L'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (**abrogato dall'art. 1 della Legge 27/2020 di conv. del DL 18/20**) aveva sospeso per trenta giorni i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza.

Disposizioni in materia di immigrazione: accoglienza e SIPROIMI

L'**articolo 86-bis**, introdotto in sede di conversione, reca una serie di disposizioni relative all'accoglienza degli immigrati in considerazione delle esigenze correlate allo stato di emergenza.

Il **comma 1** autorizza fino al 31 dicembre 2020 la prosecuzione dei progetti di accoglienza in essere attivati dagli enti locali nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) in considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza. Gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati. Sono prorogati sia i progetti in scadenza al 31 dicembre 2019 e che sono stati già autorizzati fino al 30 giugno 2020 che quelli in scadenza al 30 giugno 2020 per i quali è stata presentata la domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2019.

Tutto ciò in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50), fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca accertate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989.

Il **comma 2** prevede che fino al termine dello stato di emergenza (ossia fino al 31 luglio 2020), i titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti protezione internazionale, nonché i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento della maggiore età, possono rimanere nelle strutture di accoglienza della rete SIPROIMI, nei centri governativi di prima accoglienza (art. 9 del D.Lgs. 142/2015) e nei centri di accoglienza straordinaria (CAS) di cui all'art. 11 del D.Lgs.142/2015, anche se sono venute meno le condizioni che consentono la permanenza nelle strutture stesse.

Si prevede poi che nelle strutture del SIPROIMI possano essere ospitati anche i richiedenti protezione internazionale e i titolari di protezione umanitaria sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (su disposizione del Prefetto). Le medesime strutture, ove disponibili, possono essere utilizzate dagli enti locali titolari del progetto di accoglienza fino al termine dello stato di emergenza, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per l'accoglienza di persone in stato di necessità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Infine, si dà facoltà ai prefetti di modificare i contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari in determinate strutture di accoglienza (CAS, strutture ricettive temporanee per i minori non accompagnati, hotspot), sempre con il fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19.

Proroga della validità della tessera sanitaria

L'**art. 17-quater** prevede la proroga fino al 30 giugno 2020 della validità delle tessere sanitarie con scadenza antecedente al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS- CNS).

La proroga non è efficace per la validità come tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria.

Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la ASL di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate d'intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante della protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta Nazionale dei Servizi. (TS-CNS)».

L'articolo 17-quater costituisce la trasposizione di quanto contenuto nell'articolo 12 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (abrogato dall'art. 1 della Legge 27/2020 di conversione del DL 18/2020).

Riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione di cittadini di Paesi Extra-Ue titolari di permesso di soggiorno che consente di lavorare (art. 13 DL 18/2020 convertito nella Legge 27/2020)

L'articolo 13 del DL 18/2020 conv. nella Legge 27/2020 al comma 1 prevede l'esercizio temporaneo di una professione sanitaria sul territorio nazionale, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Stato dell'Unione europea o in Stati terzi. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio temporaneo della professione sanitaria avviene in deroga agli articoli 49 sul riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni e 50 sugli esercenti le professioni sanitarie del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 n. 394 ed alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 che disciplina, tra l'altro, l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

A tal fine, gli interessati presentano una istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo dello Stato di provenienza, alle regioni e province autonome le quali possono procedere al reclutamento di tali professionisti in base a quanto disposto dagli **articoli 2-bis e 2-ter** del DL 18/2020 convertito in Legge nei limiti delle risorse previste dal medesimo decreto legge. Gli ultimi articoli citati riproducono quanto già previsto dagli artt. 1 e 2 del decreto legge 14/2020, abrogati dall'art. 1 della Legge 27/2020 di conversione del DL 18/2020.

In sintesi, l'**articolo 2-bis** del citato art. 13 consente il conferimento di incarichi di lavoro autonomo - anche di collaborazione coordinata e continuativa - della durata di sei mesi, prorogabili secondo necessità, agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, oltre che ai medici specializzandi agli ultimi anni, e la possibilità, da parte delle regioni, di conferire a personale medico e infermieristico in pensione, fino al 31 luglio 2020, incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore a 6 mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza.

L'**articolo 2-ter**, inoltre, consente l'attribuzione di incarichi individuali a tempo determinato tramite selezione per titoli e colloquio per la durata di un anno non rinnovabile.

Assunzione di cittadini stranieri per professioni sanitarie

Il comma 1-bis del citato art. 13, in deroga all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, permette alle pubbliche amministrazioni, per la tutta la durata del periodo emergenziale, di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, i cittadini di paesi extra UE **titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare.**

Si ricorda che il D. Lgs 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego) come modificato dalla legge 97/2013 (legge comunitaria 2013) ha esteso l'accesso al pubblico impiego, già previsto per i cittadini dell'Unione Europea, anche ai cittadini stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti (art. 38 del D.Lgs 165/2001), ma non a tutti indistintamente. In particolare la possibilità di svolgere un lavoro presso una pubblica amministrazione è possibile per i lavoratori stranieri titolari di:

- permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- status di rifugiato;
- status di protezione sussidiaria.

Secondo l'art. 38 del Dlgs 165/2001 possono, inoltre, accedere al pubblico impiego i familiari con cittadinanza di Paesi Extra-Ue di cittadini dell'Unione europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. L'accesso al pubblico impiego per i cittadini stranieri non è stato esteso ai ruoli che, nelle amministrazioni pubbliche, implicano esercizio di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.

L'art. 37 del DL 18/2020 convertito nella Legge 27/2020 sospende i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico (comma 1) e i termini prescrizionali riguardanti le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (comma 2).

La disposizione dispone che restino sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico. Questi ultimi non avranno diritto al rimborso dei contributi e dei premi già versati. I pagamenti sospesi sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi (comma 1).

La **circolare INPS n. 52 del 9 aprile 2020** ha disposto che, se nell'arco temporale indicato dalla norma in esame giunge a scadenza il pagamento dei contributi per lavoro domestico relativo al primo trimestre 2020, la sospensione del termine di versamento opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall'Inps la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento "entro 30 giorni dal ricevimento". In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade entro il 31 maggio 2020. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del citato articolo, sono effettuati in unica soluzione entro il 10 giugno 2020, senza applicazioni di sanzioni e interessi.

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento

La nuova versione dell'art. 104 prevede che la validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 agosto 2020. Pertanto, ai sensi della nuova disposizione sono oggetto di proroga solo i documenti che riportino scadenza tra il 31 gennaio e il 30 agosto 2020, mentre per i documenti con scadenza dal 31 agosto 2020 è mantenuta la validità ordinaria. Il testo originario dell'art. 104 prevedeva la proroga della validità solo per i documenti "scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge" (17 marzo 2020). La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Carta della Famiglia

L'art. 90-bis prevede per l'anno 2020, che la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, venga destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico. L'articolo 90-bis contrariamente a quanto stabilito dall'art. 30 del decreto legge 9/2020 (**abrogato**)

dall'art. 1 della Legge 27/2020 di conv. del DL 18/20), estende l'erogazione della Carta Famiglia su tutto il territorio nazionale e non solo ai "residenti nei comuni o nelle aree nei quali risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus COVID-19".

Sospensione termini nei procedimenti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare

L'**articolo 83** del DL 18/20 convertito nella Legge 27/20 detta disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali. In particolare, il comma 1 dispone in tutta Italia il rinvio d'ufficio a data successiva al 15.04.2020 (termine spostato all'**11.05.20**) di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni previste dal comma 3 (leggi oltre).

Il comma 2 invece prevede la sospensione dei termini **dal 9 marzo al 15 aprile** (termine spostato all'**11.05.2020**) per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali e dunque anche per la proposizione dei relativi atti introduttivi, con le eccezioni previste dal comma 3.

Il comma 3 dell'art. 83 del DL 18/20 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 83 cit. non operano, tra gli altri, per

- le cause di competenza del tribunale per i minorenni... ai minori stranieri non accompagnati... i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona... i procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea.

Il comma 6 stabilisce che dal 16 aprile (termine spostato al 12.05.20) al 30 giugno è possibile adottare misure organizzative che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze.

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020.

Il decreto-legge n. 18 del 2020 poi convertito nella Legge 27/20 interviene sulla disciplina dei procedimenti civili e penali facendo seguito ad altri due decreti-legge:

- il decreto-legge n. 9 del 2020 che, all'articolo 10, prevedeva che – dal 3 marzo 2020 al 31 marzo 2020 – fossero rinviate d'ufficio, tranne alcune eccezioni, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali di Lodi e Rovigo, cui appartengono i comuni che il d.P.C.M. 1° marzo 2020 inseriva nella prima c.d. zona rossa; **[l'art. 1 della Legge 27/20 di conversione del DL 18/20 ha abrogato il DL 9/20];**
- il decreto-legge n. 11 del 2020 che, nel rispetto del precedente decreto, prevedeva che dal 9 al 22 marzo 2020, in tutti gli uffici giudiziari, fossero rinviate – con alcune eccezioni – le udienze nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, e sospesi i termini processuali (art.1). Lo stesso decreto (art. 2) prevede l'adozione di misure organizzative per limitare gli accessi agli uffici giudiziari nel periodo dal 23 marzo al 31 maggio 2020; **[l'art. 83, comma 22 del DL 18/20 ha abrogato gli articoli 1 e 2 del decreto n. 11/2020 in tema di giustizia civile e penale...;]**

L'art. 1 comma 2 della Legge 27/2020 di conversione del DL18/2020 ha definitivamente abrogato il DL 9/20, il DL 11/20 e il DL 14/20, rendendo validi gli atti ed i provvedimenti

adottati e facendo salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.

Sospensione termini nei procedimenti in materia di giustizia amministrativa

L'**articolo 84 del DL 18/20** convertito nella Legge 27/20 è volto a stabilire misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di giustizia amministrativa, prevedendo oltre al rinvio delle udienze pubbliche e camerale a data successiva al 15 aprile 2020 (termine spostato al 3.05.2020, leggi oltre), anche misure regolative di matrice organizzativa. Il **comma 1** dell'articolo citato prevede la sospensione di tutti i termini relativi al processo amministrativo **dall'8 marzo al 15 aprile 2020**. Si segnala inoltre che il **comma 3 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 23 del 2020**, nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo **ha prorogato dal 16 aprile al 3 maggio 2020** il periodo di sospensione dei termini per la notificazione dei ricorsi con l'eccezione dei quelli relativi al procedimento cautelare.

Il **comma 2** dell'articolo citato stabilisce, in deroga a quanto previsto dal comma 1, che tutte le controversie fissate - nel periodo di tempo compreso tra il 6 aprile e il 15 aprile 2020 - per la trattazione, sia in udienza pubblica che in udienza camerale, passano in decisione sulla base degli atti a condizione che ne facciano congiunta richiesta tutte le parti costituite. Tale richiesta deve essere depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e entro lo stesso termine le parti possono depositare brevi note.

E' opportuno rilevare che il **comma 1-bis dell'articolo 103** del decreto legge 18/20 convertito nella Legge 27/20 ha previsto che con riguardo ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali, operi il periodo di sospensione dal 23 febbraio al 15 aprile.

Il **comma 5 dell'art. 84 cit.** dispone che fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del Codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del Codice del processo amministrativo, omissis ogni avviso.

Abrogazioni ed entrata in vigore

L'art. 1 comma 2 della Legge 27/2020 di conversione del DL 18/2020 prevede l'abrogazione dei decreti-legge n. 9/2020, n. 11/2020, e 14/2020. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge n. 9/2020, n. 11/2020, n. 14/2020.

La Legge 27/2020 di conversione del DL 18/2020 è entrata in vigore il 30.04.2020.